

chiese lo narrai nel § VI, n. 3, parlando dell' antico rito Patriarchino. — Facendo ritorno alla *Storia* del ch. Romanin, egli dice che l' autorità militare pare si trovasse anticamente affidata, sempre però con dipendenza dal doge, al maestro *de' militi*, dignità di cui a' tempi di Anafesto trovasi rivestito un Marcello. Aveva il doge le sue guardie, numerosi servi e famigli, e gli *escusati*, uomini che, a lui addetti, godevano di certi privilegi ed esenzioni, forse corrispondenti agli *antrustioni* dei re germanici, come in generale è a credersi che la corte ducale si formasse in parte sull' esempio de' principi greci e longobardi. Certo da questi derivava la carica di *gastaldi* o *gastaldioni*, i quali erano deputati a soprintendere alle terre, a' censi, a' servi del doge in una parte delle decime, i censi e tributi di sale, di pesci, d' uccelli, di erbaggi, di vino, di frutta dalle varie isole a norma delle produzioni e delle ricchezze di ciascuna: aveva terre, selve, pascoli, diritti di caccia, di *stirpatico* pel taglio delle legna, di *glandaritia* pel pascolo ec. Dice il Mutinelli: Erano i gastaldi ducali anticamente gli esecutori delle sentenze a nome del doge, prima che s' istituisse la magistratura detta *Sopragastaldo*. Chioggiotti, loredesi, equiliani, eracleani, gradesi e altri isolani erano tenuti di prestare al doge servigi di scorta, di barche d' accompagnamento alla caccia o nelle visite ch' egli faceva all' isole; aveva il doge mugnai e vignaiuoli che per lui lavoravano; aveva in fine diritto alla testa e alle zampe de' cinghiali, non che alle corna de' cervi che si cacciavano ne' pineti e nelle selve eracleane, di già memorati; costume anche questo tolto da' duchi e principi germanici, presso i quali era in tanto onore la caccia. Avevano quindi i dogi servi addetti a' cavalli, a' falconi, agli astori, i quali servi par che fossero dapprima schiavi, poi all' elezione del 1.º doge successivo dichiarati liberti. Innalzati al 1.º grado della repubblica, i dogi con-

tinuarono per lungo tempo ancora ad esercitare il commercio, ed a tenere navigli per proprio conto, onde dovevano essere ricchissimi, e potevano quindi spendere grosse somme nella fondazione e ornamento di chiese e di palazzi, e lasciare alla morte considerabili legati, come superiormente in diversi §§ ho narrato, specialmente ne' §§ VIII, X e XIV. I dogi antichi solevano alzarsi prima del giorno, e ascoltata la messa, come accennai nel § XVI, n. 2; indi passavano a giudicare il popolo, e ciò sempre in pubblico, le sentenze venendo stese da' notari ducali, per la più parte ecclesiastici, e se ne trovano d' antichissime, sottoscritte da un buon numero degli astanti. Procedevasi, come a' tempi tribunizi, alla breve, con dichiarazioni di testimoni, giuramento di uomini probi, esame e confronto delle scritture, giudicando a norma delle consuetudini, dell' equità naturale e con qualche applicazione di leggi romane; alle quali forme vennero poi di mano in mano aggiunte anche alcune parti tolte da' codici longobardi, come le compensazioni in denaro: non furono però mai accettati a *Prove* giudiziarie i *Duelli* e i *Giudizii di Dio* (V.). Le pene atroci, come del taglio della mano, del cavar gli occhi, e simili, praticate a Costantinopoli e da' longobardi, passarono tra' veneziani. Le vesti e gli ornamenti de' dogi erano alla foggia de' greci esarchi e de' consoli, non che degli stessi imperatori greci, e in parte de' re o duchi longobardi. Ne dissi alquanto sufficientemente col cav. Mutinelli, ragionando de' costumi e delle vesti de' veneziani antichi, nell' ultimo citato § e numero, inclusivamente alla cuffia e al corno ducale, riserbando per qui altre erudizioni, che poi dirò col Nani. Intanto racconterò e in parte ripeterò collo storico Romanin, essere le vesti e gli ornamenti de' dogi, ne' primi tempi, un manto di seta con aurei fregi, affibbiato con borchia d' oro, e sotto a quello una sottav-